

## Per il cessionario la rilevazione in bilancio avviene al costo sostenuto

Anche il soggetto che rileva il credito può legittimamente iscriverlo nel proprio attivo di bilancio. Questa la risposta fornita al quarto quesito proposto dall'Agenzia delle entrate, in merito alla posizione del soggetto che rileva da altri il credito prodottosi per effetto della detrazione.

Infatti, coerentemente con quanto previsto per la società committente e commissionaria, tenuto sempre in conto il fatto che il comma 4 dell'art. 121 del dl 34/2020 limita la responsabilità (anche del cessionario) solo all'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto.

Ne deriva, dunque, che anche la società cessionaria, per effetto dell'acquisizione, rileva in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell'Oic 15. Così, trattandosi di un credito acquistato (e

non generato) la sua iscrizione avviene al costo sostenuto.

Nel caso in cui un tasso di attualizzazione fosse desumibile dal mercato, in quanto si è formato un mercato attivo di tali crediti, e questo risulti significativamente diverso da quello contrattuale, allora l'iscrizione avviene al valore attuale delle compensazioni future determinato applicando tale tasso di mercato.

Per la valutazione successiva al costo ammortizzato si applicano le stesse disposizioni previste per l'impresa committente e commissionaria, con la differenza che, in questo caso, il valore di iscrizione è pari al costo di acquisto sostenuto.

La bozza di comunicazione, infine, indica le possibili semplificazioni previste per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro-imprese. Si applicano, infatti, le regole richiamate per

le società che redigono il bilancio in forma ordinaria anche alle società che lo redigono in forma abbreviata, fatta salva la possibilità per quest'ultime di non applicare il criterio del costo ammortizzato. Per chi non applica il costo ammortizzato occorre tenere in considerazione i seguenti aspetti:

1) ai sensi del paragrafo 47 dell'Oic 15, la società committente rileva il credito tributario al suo valore nominale e, contestualmente, rileva un risconto passivo pari alla differenza tra il costo sostenuto per l'investimento edilizio e il valore nominale del credito.

Il risconto passivo è imputato a conto economico nel periodo in cui l'impresa committente utilizza la detrazione fiscale (compensandola con il debito tributario Ires) o quando cede il credito.

Conseguentemente, nel caso in cui la società committente decida di utilizzare il credito in compensa-

zione, rileverà un provento finanziario costante lungo il periodo di tempo (cinque anni, nel caso del superbonus) in cui la legge consente di usufruire della detrazione fiscale;

2) la società cessionaria e la società commissionaria (tramite lo sconto in fattura) rilevano il credito tributario acquisito al costo di acquisto sostenuto (che per l'impresa commissionaria coincide con lo sconto in fattura concesso al cliente).

Coerentemente con quanto previsto per l'impresa committente, l'impresa commissionaria e il cessionario, nel caso in cui decidano di utilizzare il credito in compensazione, rilevano la differenza tra il costo sostenuto e il valore nominale del credito in quote costanti a conto economico alla voce proventi finanziari.

© Riproduzione riservata

